

ANCE Campania News

24 aprile
2025

Numero
16/13

Le forniture dei materiali concorrono al raggiungimento degli stati di avanzamento lavori, previsti in alcune fasi per potere accedere al superbonus, ad esempio per le villette. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti, con la sentenza 18/2/2025. La causa riguarda il raggiungimento del target del 30% al 30 settembre 2022 (poi prorogato), necessario per sfruttare il superbonus per le villette fino alla fine del 2023. La norma non ha chiarito in nessuno modo le modalità di calcolo di questo Sal; per questo motivo, nel corso degli anni, si sono susseguite diverse interpretazioni. Quella della Cgt è la prima che arriva da una pronuncia di merito.

Le Entrate avevano contestato il calcolo della percentuale proposto dal tecnico del contribuente. Per questo motivo, è partito il ricorso che ha portato a una decisione molto innovativa, che nel passaggio più significativo spiega: «Appare evidente come la composizione di uno stato d'avanzamento lavori debba tener conto delle opere compiute e di quelle eseguite parzialmente e delle somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni siano riferibili al medesimo cantiere». In altre parole, nel conteggio vanno sicuramente considerati i lavori materialmente realizzati. Accanto a questi, però, bisogna considerare anche le forniture, cioè i materiali acquistati per il cantiere. «Il valore contabile dei materiali giacenti in cantiere» - ricorda la decisione - viene considerato, infatti, anche dal regolamento di esecuzione del Codice appalti del 2010.

In questo modo, le somministrazioni potranno essere conteggiate. Purché si realizzi una condizione: andrà tenuta - ricorda la Cgt - «in opportuna considerazione la conformità degli stessi materiali con l'opera da realizzare». Non è il solo passaggio rilevante della sentenza: la Corte, infatti, accoglie le osservazioni del contribuente sul diniego di autotutela, riconoscendone l'impugnabilità. Da **NT+**.



In questo numero

Superbonus sulle villette

1

Cassazione sull'affidamento diretto

2

Con l'Intesa Stato- Regioni 2 anni per completare i corsi per la sicurezza sul lavoro

3

Sconto in fattura nel 2025- le risposte dell'AdE

4

Bando Sport e Periferie 2025

5

Cassazione sull'affidamento diretto

Nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture la stazione appaltante deve verificare il possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in capo all'operatore economico affidatario e attestarne la sussistenza nella determina. La mancata verifica può integrare il reato di cui all'art. 479 c.p. «Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici» in quanto la determina vale, anche implicitamente, a certificare il possesso dei requisiti. Questo è quanto disposto con [sentenza dalla Cassazione, Penale, sez.V, n. 2153/2025](#). Trattasi di una pronuncia che può ritenersi confermata anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024.

In particolare, il dirigente di un servizio aveva proceduto a fare un affidamento diretto attestando «falsamente» in determina la sussistenza «del possesso di documentate esperienze pregresse» a favore di un operatore economico, mentre, in realtà, quest'ultimo aveva cambiato il codice Ateco e non aveva svolto fino alla data dell'affidamento attività simili a quelle dell'oggetto dell'appalto. Il dirigente non aveva documentato in determina la pregressa esperienza relativamente alle attività nei settori oggetto d'appalto, essendosi limitato ad aver fatto le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, integrando, pertanto, il reato di falso ideologico.

Secondo la Cassazione il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire sia le attestazioni, anche implicite contenute nell'atto, e i fatti giuridicamente rilevanti presupposti con la parte dispositiva del medesimo atto, sia che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, sia che concernano altri «fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità».

L'art. 50, co. 1 lett.b) del Dlgs. 36/2023 prevede che l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici purché si ci sia assicurati che «siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante». Trattasi, come ribadito dalla Relazione al Codice dei contratti, di una riproposizione della previsione del D.L. n. 76/2020 con la preferenza al richiamo a «“esperienze idonee” piuttosto che a “esperienze analoghe”» elemento che «attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento». Ma quindi prima dell'emanazione della determina è necessaria la verifica del possesso delle esperienze pregresse del futuro affidatario? Ebbene sì, la determina emessa vale implicitamente ad attestare il possesso dei requisiti e, pertanto, per l'emanazione della stessa è necessaria la previa verifica delle esperienze pregresse. Dunque, il reato è astrattamente ipotizzabile. Da **NT+**.



Con l'Intesa Stato-Regioni 2 anni per completare i corsi per la sicurezza sul lavoro

Con l'intesa raggiunta prima di Pasqua nella conferenza Stato-Regioni si fa un importante passo avanti sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, le previsioni del Testo unico sulla sicurezza sono rimaste inattuata per anni. Nell'autunno scorso la previsione ha ricevuto un nuovo impulso da parte del ministero del Lavoro occasionato da un'altra incompiuta: il sistema della patente a crediti che nel frattempo si andava concretizzando per entrare in vigore ai primi di novembre. Collegato alla patenti a crediti è anche l'accordo sulla formazione, di cui i relativi adempimenti costituiscono la condizione per il rilascio. Il raggiungimento dell'accordo sulla formazione ha dovuto superare resistenze e ostacoli da parte degli stakeholder. Le difficoltà sono emerse durante il recente tentativo del dicastero guidato da Marina Calderone, che il 17 ottobre ha trasmesso il testo dell'accordo alle Regioni, cui è seguita l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione del 7 novembre. Nel corso della riunione la questione è stata [accantonata](#) ed è scomparsa dai radar per cinque mesi fino all'ok nella riunione del 17 aprile scorso. Una volta in vigore, il l'accordo sulla formazione prenderà il posto dei precedenti testi in tema di sicurezza, sia quello generale del dicembre del 2011, sia i successivi accordi integrativi del 2012 e 2016.

Il nuovo testo dell'[accordo](#) è sostanzialmente quello confermato nella primavera del 2024, salvo alcune modifiche e correzioni in parte rivelate dall'[atto](#) con il quale è stata sancita l'intesa il 17 aprile. Per esempio, si scopre che limature e precisazioni sono state richieste dal governo stesso: il Mef ha chiesto in particolare l'inserimento del noto "mantra" sull'invarianza finanziaria («Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»). Il ministero del Made in Italy ha chiesto e ottenuto di essere incluso nella lista dei "soggetti formatori istituzionali". Si è inoltre consumato un braccio di ferro con le province autonome di Trento e Bolzano che hanno chiesto la possibilità di utilizzare l'apprendimento da remoto, tassativamente escluso dall'accordo. È andata a finire che la possibilità è stata concessa alla sola provincia autonoma di Bolzano, limitatamente a «specifici progetti pilota» e unitamente alla possibilità di derogare «al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione». La novità delle novità è la formazione sulla sicurezza estesa obbligatoriamente al datore di lavoro. Il "pacchetto" formativo destinato ai datori di lavoro include un modulo comune di 16 ore più il modulo "cantieri" di 6 ore, specifico per il ciclo della produzione edilizia. Nel primo modulo si forniscono informazioni su temi come "La delega di funzioni: condizioni e limiti", "La responsabilità civile e penale del datore di lavoro", "La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato", la "Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro", la valutazione dei rischi e "La gestione del rischio interferenziale e il Duvri". Nel modulo dedicato ai "cantieri" si parlerà della "redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti", e si forniranno "esempi e analisi" del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo sicurezza. Con la pubblicazione dell'accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore, scattano i due anni di tempo per il completamento del corso. Tuttavia vengono considerati validi i corsi già frequentati a patto che i contenuti siano «conformi» a quelli indicati nel testo dell'accordo. In tema di contenuti, è importante il riconoscimento dei percorsi formativi del Formedil, l'ente paritetico (sindacati-imprese) promosso dal sistema delle costruzioni che nei suoi 45 anni di vita ha dato un grande contributo all'avviamento al lavoro e alla valorizzazione delle competenze delle maestranze edili, come pure alla tutela della sicurezza. «Per il comparto delle costruzioni - recita l'accordo relativamente alla formazione dei lavoratori - i percorsi formativi che rientrano nell'ambito del progetto nazionale "16ore-MICS" (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da Formedil (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo». Mentre ai datori di lavoro è stato concesso un periodo di due anni per adempiere agli obblighi della formazione, ad altre figure inquadrare nell'attività del cantiere, è stato concesso un periodo di soli 12 mesi per mettersi in regola. Da **NT+**.



Sconto in fattura nel 2025- le risposte dell'AdE

Chi può ancora ottenere o praticare lo sconto in fattura 2025 per gli interventi agevolati con i bonus edilizi? La normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi di riqualificazione edilizia ed energetica è stata più volte modificata e anche se lo sconto in fattura 2025 sembra una chance ormai archiviata, o in vigore ancora per pochissimi, i dubbi continuano a susseguirsi. L'Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha quindi pubblicato tre risposte che, rispondendo a tre diversi casi pratici, fanno il punto della situazione non solo sullo sconto in fattura 2025, ma anche sulla possibilità di cessione del credito. **I limiti allo sconto in fattura 2025.** Prima di entrare nel merito delle risposte, è opportuno ricordare che lo sconto in fattura 2025 risulta molto limitato per effetto delle modifiche introdotte negli anni passati. Nel 2023 il Decreto "Cessioni" ha stabilito che può continuare a usufruire dello sconto in fattura Superbonus solo chi ha [presentato la Cilas entro il 16 febbraio 2023](#).

Nel 2024 il Decreto "Superbonus" ha previsto che si può scegliere l'opzione dello sconto in fattura solo per i lavori per i quali sia stata sostenuta almeno una spesa **entro il 30 marzo 2024**.

Quali pagamenti danno diritto allo sconto in fattura 2025 Posto che, per poter scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito anche nel 2025 è necessario aver effettuato dei pagamenti relativi a lavori entro il 30 marzo 2024, quali sono i pagamenti che danno diritto alle due opzioni? Il dubbio è stato sollevato da una società che nel 2023 ha acquistato una palazzina cielo terra da ristrutturare e rivendere. Nel 2021 il venditore dell'immobile ha presentato la Scia per l'esecuzione dei lavori e nel 2022 i vecchi proprietari hanno versato una somma a titolo di **tassa per l'occupazione del suolo pubblico**. La società ha quindi chiesto se l'impresa esecutrice dei lavori può praticare lo sconto in fattura nel 2025 al committente e operare la cessione del credito. L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta 103/2025**, ha risposto in modo negativo, spiegando che lo sconto in fattura 2025 è consentito esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi. Il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo, invece, non si riferisce alla materiale esecuzione degli interventi edilizi. Sempre in merito ai pagamenti che danno diritto allo sconto in fattura anche nel 2025, una start up si è rivolta all'Agenzia spiegando di aver firmato, a gennaio 2024, un contratto di appalto in qualità di general contractor per una ristrutturazione edilizia. A febbraio 2024 il committente ha pagato gli oneri di urbanizzazione, mentre gli altri pagamenti relativi a lavori di demolizione e tagli del calcestruzzo sono stati fatturati il 27 marzo 2024, ma effettuati dopo il 30 marzo 2024. La start up ha quindi chiesto se, per poter scegliere lo sconto in fattura, il committente può far valere il pagamento degli oneri di urbanizzazione. L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta 105/2025**, ha negato la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito perché il pagamento degli oneri di urbanizzazione non si riferisce alla materiale esecuzione degli interventi edilizi.

Sconto in fattura 2025 e prestazioni professionali Un altro dubbio è stato sollevato da una società di ingegneria e architettura. Lo studio nel 2022 ha svolto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza antisismica di un condominio. La società ha quindi chiesto se può praticare al condominio lo sconto in fattura per il computo metrico propedeutico all'avvio dei lavori. Con la **risposta 104/2025**, l'Agenzia ha dato risposta negativa. Anche in questo caso, l'Agenzia ha spiegato che per poter scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito, bisogna aver sostenuto spese relative agli interventi agevolabili entro il 30 marzo 2024. Le spese per servizi tecnici sono agevolabili, come prevede la normativa sui bonus edilizi, ma non si riferiscono a lavori materialmente effettuati e quindi non rientrano tra quelle che danno ancora diritto allo sconto in fattura nel 2025. Da **Edilportale**.

Bando Sport e Periferie 2025

È stato pubblicato 'Sport e Periferie 2025', il Bando destinato ai Comuni per realizzare nuovi impianti sportivi pubblici e Palazzetti dello Sport e per riqualificare impianti sportivi esistenti.

Il Bando 'Sport e Periferie 2025' si rivolge **a tutti i Comuni italiani**, è volto a favorire lo sviluppo e l'adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali e si articola su due distinte linee di intervento:

- **Linea A**, dedicata a tutti i **Comuni con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti** (oppure ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiungere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi). È gestita attraverso una **procedura a sportello** e consente di presentare progetti di rigenerazione o di riqualificazione di impianti già esistenti e prevede un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, **fino ad 1,5 milioni di euro**, con la compartecipazione dei Comuni.

- **Linea B**, dedicata ai **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** e gestita attraverso la **valutazione dei progetti** presentati, per la realizzazione di Palazzetti dello Sport secondo "schemi progettuali" preliminarmente elaborati da Sport e Salute S.p.A., quali luoghi di aggregazione sportiva al chiuso. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, **fino a 3 milioni di euro**, con la compartecipazione dei Comuni. La graduatoria sarà redatta su base regionale allo scopo di consentire alle singole Regioni di poter eventualmente finanziare, a scorrimento, i progetti valutati come idonei.

Una volta assegnate le risorse del bando, la graduatoria dei progetti non finanziati, da nazionale, si scomporrà in graduatorie regionali, consentendo alle Regioni di finanziarli con risorse proprie. La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del **5 maggio 2025 e fino alle ore 12:00 del 16 giugno 2025**, attraverso [l'apposita Piattaforma](#) messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport. Da **Edilportale**.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it



ANCE Campania – uffici

